

## CONTRATTO

Rep.N. \_\_\_\_\_

**APPALTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE  
DELL'INTERVENTO "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLO  
STADIO COMUNALE SAN PIETRO A PATIERNO" SITO IN NAPOLI  
(NA) SELEZIONATO PER LE UNIVERSIADI ESTIVE 2019".**

CUP: G65H18000060001 CIG: 751618366C

**Tra**

1) **Il Commissario straordinario** Prefetto dr.ssa Luisa Latella delegato, giusta D.P.C.M. 05.02.2018, **per la realizzazione dell'Universiade Napoli 2019** nata a il \_\_\_\_\_ domiciliata per la carica in Napoli in Via S.Lucia 81 cap. 80132 codice fiscale \_\_\_\_\_ di seguito, per brevità denominato anche "Commissario straordinario".

2) Impresa \_\_\_\_\_ in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante, sig \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) iscritta al registro dell'impese di \_\_\_\_\_ REA \_\_\_\_\_ .c.f. \_\_\_\_\_. P.IVA \_\_\_\_\_, di seguito, nel presente atto, denominato semplicemente "Aggiudicataria".

**PREMESSO CHE:**

- con decreto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ il Commissario straordinario ha preso atto degli elaborati progettuali, approvati in linea tecnica con Delibera di Giunta del Comune di Napoli n. 221 del 18/05/2018 relativi ai lavori riguardanti gli *“Interventi di riqualificazione dello stadio comunale San Pietro a Patierno”* sito in Napoli (NA) selezionato per le Universiadi Estive Napoli 2019 con impegno della spesa necessaria;

- con pari decreto è stata indetta procedura di gara e che la scelta del contraente è stata effettuata mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs 50/2016, dell'art. 1 c. 380 Legge Finanziaria 2018 e delle Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, previa Indagine di mercato finalizzata all'acquisizione di manifestazioni di interesse, con il criterio di aggiudicazione di cui all'art 95, comma 4 lett.a) del medesimo D.Lgs n. 50/2016, ossia a favore del prezzo più basso sull'importo posto a base di gara applicando il criterio di esclusione automatica di cui all'art. 97 commi 2 ed 8 del citato Decreto, con un importo a base di gara di € \_\_\_\_\_ di cui € \_\_\_\_\_ per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;

- che all'esito della gara espletata il giorno \_\_/\_\_/\_\_\_\_ veniva formulata proposta di aggiudicazione ai sensi

dell'art. 33, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 in favore della \_\_\_\_\_, la quale aveva offerto il ribasso del \_\_\_\_\_% sull'importo a base d'asta al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A., risultato essere il più vantaggioso al di sotto della soglia di anomalia, regolarmente iscritta all'Ufficio Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_ ;

- che con Decreto n. \_\_ del giorno \_\_/\_\_/\_\_\_\_ il Commissario straordinario **approvava gli atti della procedura** e, in ossequio a quanto previsto dall'art.32, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, provvedeva, previa verifica effettuata ai sensi della vigente normativa della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, all'aggiudicazione in favore della \_\_\_\_\_, per l'importo complessivo di € \_\_\_\_\_ di cui € \_\_\_\_\_ per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. la quale, nella qualità di aggiudicataria, sottoscrive il presente Contratto;

- che il R.U.P., con nota PG \_\_\_\_\_ del giorno \_\_\_\_\_, ha dato atto dell'effettuazione delle comunicazioni inerenti all'avvenuta aggiudicazione effettuate ai sensi dell'art. 76, c. 5, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 mentre, con nota PG \_\_\_\_\_ del giorno \_\_\_\_\_ ha attestato che è decorso il termine dilatorio di 10 giorni, ai sensi dell'articolo 1, comma 380, terzo periodo, della legge 27

dicembre 2017, n. 205, che prevede la riduzione del termine di cui all'art. 32 comma 9 del D. Lgs. 50/2016, senza che sia stato presentato ricorso giudiziario avverso l'aggiudicazione;

- che, con decreto del Commissario straordinario n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, si è provveduto all'aggiudicazione della gara a favore dell'operatore economico "\_\_\_\_\_" il quale, nella qualità di aggiudicatario, sottoscrive il presente Contratto;

- che sono state effettuate le verifiche prescritte dalla vigente normativa per la stipula del presente Contratto, le quali hanno avuto esito positivo;

- che il presente Contratto contiene la disciplina generale inerente l'esecuzione dei predetti lavori affidati all'operatore economico, risultato aggiudicatario;

- che l'impresa aggiudicataria dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi Allegati, ivi compreso il Capitolato Speciale di Appalto, nonché gli ulteriori atti della procedura definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto dei lavori da eseguire ed in ogni caso che hanno potuto acquisire tutti gli elementi per un'idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la formulazione dell'offerta.

Tutto ciò premesso le parti, come meglio sopra

rappresentate e domiciliate, convengono quanto segue:

**Art.1 Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici**

Le premesse di cui sopra, gli atti di gara, il Capitolato Speciale d'Appalto, costituiscono parte integrante del presente Contratto.

**Art.2 Definizioni**

**Contratto:** il presente atto, comprensivo di tutti i suoi allegati, nonché dei documenti, ivi richiamati, quale contratto concluso dal Commissario straordinario da una parte, e l'Aggiudicatario dall'altra, ha lo scopo di disciplinare, tra i due predetti soggetti, i rapporti ai fini dell'esecuzione dei pertinenti lavori.

**Aggiudicatario:** impresa aggiudicataria della procedura negoziata di cui in premessa che, conseguentemente, sottoscrive il presente Contratto impegnandosi a quanto nello stesso previsto.

**Art.3 Oggetto del Contratto**

Con il presente Contratto, il Commissario straordinario affida all'Aggiudicatario che accetta alle condizioni stabilite nello stesso e negli atti in esso richiamati e ad esso allegati, l'esecuzione dei lavori, riguardanti la realizzazione dell'intervento "Lavori di riqualificazione dello stadio comunale San Pietro a Patierno" sito in Napoli (NA), selezionato per le Universiadi 2019, individuati

negli artt. 1 e 2 del C.S.A.

Il presente Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale.

L'operatore economico, aggiudicatario della procedura di gara di cui in premessa, con la sottoscrizione del presente atto s'impegna ad eseguire le prestazioni stabilite nel presente Contratto e relativi allegati ivi incluse le condizioni indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto.

#### **Art.4 Tempo utile per l'ultimazione dell'appalto**

Il presente Contratto ha la durata di 157 (centocinquantesette) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori, sottoscritto in contraddittorio. La durata delle eventuali sospensioni ordinate dalla Direzione dei Lavori non è calcolata nel termine fissato per l'esecuzione dei lavori.

Ai fini del rispetto dei tempi di esecuzione l'Appaltatore potrà eseguire i lavori su tre turni giornalieri (festivi e prefestivi compresi). In tal caso l'Appaltatore dovrà assicurare la presenza di personale tecnico di cantiere che presenza adeguatamente alla sovrapposizione dei tre turni per garantire la continuità delle lavorazioni.

Ai sensi del D.P.R. N. 207/2010, l'Impresa, qualora per cause ad essa non imputabili non sia in grado di ultimare l'intervento nel termine fissato, potrà chiedere con

domanda motivata, proroghe che se riconosciute giustificate saranno concesse dall'Amministrazione, purché le domande pervengano, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale come disciplinato nel CSA.

Al termine dei lavori e delle forniture verrà redatto un certificato di ultimazione in contraddittorio con l'Impresa. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio non superiore a 60 gg. per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate dalla D.L. come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità delle opere.

Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di un nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate. Qualora, a seguito degli accertamenti, siano rilevati e verbalizzati eventuali vizi di difformità di costruzione, l'Appaltatore è tenuto ad eliminarli a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dalla D.L., fatti salvo il risarcimento del danno dell'Amministrazione. In caso di ritardi nel ripristino saranno applicate le penali di cui al successivo articolo relativo alle "Penalità". Solo ad avvenuto ripristino, il Direttore dei lavori emetterà il certificato di

ultimazione dei lavori.

#### **Art. 5 Ammontare dell'appalto**

1 L'importo complessivo del presente Contratto è di € comprensivo degli oneri di sicurezza pari ad € 9.000,00, al netto dell'IVA come per legge con una offerta di ribasso del \_\_\_\_\_..

#### **Art.6 Modalità di esecuzione.**

I lavori sono appaltati "a misura".

Il contratto è stipulato interamente "a misura" ai sensi della normativa vigente. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui al Codice dei contratti e le condizioni previste Capitolato speciale d'appalto.

I prezzi dell'elenco prezzi unitari ai quali si applica il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara, costituiscono l'«elenco dei prezzi unitari» da applicare alle singole quantità eseguite. I prezzi contrattuali così determinati sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti. L'Impresa da esplicitamente dato atto di aver valutato quanto sopra nella determinazione dell'offerta.



Le dimensioni e le modalità di esecuzione nonché la qualità e le caratteristiche tecniche dei materiali da impiegare si rilevano dai grafici descrittivi di progetto, salvo le indicazioni esplicative più precise che la Direzione Lavori indicherà nel corso dei lavori per la parte rientrante nei propri compiti prescritti dalla norma. Tutte quelle indicazioni o caratteristiche tecniche delle singole categorie di lavoro o dei singoli interventi nel loro complesso, ancorché indispensabili per la buona esecuzione delle opere ma non specificatamente indicate in progetto devono ritenersi come sottintese e l'Impresa è tenuta ad eseguire le opere secondo le disposizioni della Direzione Lavori senza poter accampare pretesa di maggiori compensi.

**Art.7 Supervisione del contratto da parte dell'Amministrazione**

L'appalto è soggetto all'osservanza della vigente normativa in vigore all'atto di indizione della procedura di scelta del contraente avvenuta in data \_\_\_\_\_ .

L'appalto è altresì soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite negli atti allegati e/o richiamati al presente contratto.

Si ricorda, inoltre, che il presente contratto è assoggettato agli obblighi di tracciabilità dei flussi

finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. e che -  
pertanto - tutte le transazioni identificate dalla  
medesima legge saranno eseguite esclusivamente nel  
rispetto del predetto disposto normativo.

A tal fine si dettaglia il CUP/CIG attribuito all'appalto  
CUP: G65H18000060001 CIG: 751618366C;

A tale riguardo l'appaltatore assume tutti gli obblighi di  
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3  
della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Egli si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione  
alla stazione appaltante ed alla prefettura

- ufficio territoriale della provincia di  
\_\_\_\_\_ della notizia dell'inadempimento  
della propria controparte (subappaltatore/subcontraente)  
agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi  
finanziari nonché al disposto di cui alla L. 136/2010  
costituisce causa di risoluzione del contratto e

la parte (appaltatore, subappaltatore e subcontraente) che  
ha notizia dell'inadempimento della propria controparte ne  
dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla  
prefettura - ufficio territoriale del  
Governo competente.

**Art.8 Discordanze negli atti del contratto**

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare

delle disposizioni di carattere discordante, l'Impresa ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta al Direttore dei Lavori per conseguenti provvedimenti di modifica.

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme a disposizione riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'Impresa rispetterà nell'ordine quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto, Capitolati Tecnici, Elaborati Progettuali.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione Lavori.

In ogni caso tra le varie interpretazioni circa la discordanza rilevata negli atti, prevarrà l'interpretazione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica

esecutiva.

#### **Art.9 Rispondenza delle specifiche tecniche**

I lavori, di cui all'oggetto, dovranno essere realizzati in conformità alle indicazioni contenute nel capitolato speciale d'appalto e nel rispetto di tutte le indicazioni e gli oneri descritti negli elaborati richiamati.

La forma e le dimensioni delle opere si rilevano dai disegni di progetto, salvo quelle più precise indicazioni che la Direzione Lavori si riserva di fornire all'atto dell'esecuzione, compreso eventuali particolari di dettaglio necessari alla realizzazione delle opere anche se non precisamente indicati negli stessi grafici.

Gli elaborati innanzi descritti sono allegati al presente Contratto per farne parte integrante e sostanziale.

#### **Art.10 Condizioni particolari per l'esecuzione dei lavori**

L'impresa, preso atto della natura dell'incarico, si impegna ad eseguire le prestazioni a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione del contratto. L'impresa dovrà, altresì, assicurare il corretto e tempestivo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente incarico.

#### **Art.11 Compensi e modalità di pagamento**

Il contratto è stipulato "a misura".

Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.

La contabilizzazione delle opere è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016, è prevista l'erogazione di un importo di anticipazione pari al 20% del valore contrattuale.

Il Committente disporrà il pagamento delle somme dovute all'impresa secondo le modalità stabilite dall'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Il pagamento degli importi relativi ai singoli stati di avanzamento è effettuato entro 30 giorni dall'emissione del "Certificato di Pagamento".

In caso di ingiustificato ritardo di pagamento, spettano all'Appaltatore i prescritti interessi di mora.

Il pagamento delle fatture verrà effettuato conformemente ai regolamenti, agli usi e alle consuetudini del Committente per quanto riguarda i servizi di contabilità e di cassa. Ogni pagamento è subordinato all'acquisizione da parte del Committente del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), in corso di validità legale ed

all'ottenimento di tutte le altre liberatorie prescritte dalla normativa vigente.

Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 27 comma 2 del CSA, nulla ostando, è pagata entro 30 (trenta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio previa presentazione di regolare fattura fiscale.

L'importo della rata di saldo terrà conto delle eventuali ritenute contemplate nel certificato di collaudo, delle ritenute che la Stazione appaltante riterrà opportune così come motivate nell'atto di approvazione del certificato di collaudo medesimo o delle eventuali penali per ritardata esecuzione dei lavori.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

L'Impresa ha l'obbligo di notificare tempestivamente

all'Amministrazione le variazioni che si dovessero verificare nelle modalità di pagamento previste in contratto. In difetto, e anche se le variazioni vengano rese pubbliche nei modi di Legge, l'Amministrazione resterà esonerata da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

#### **Art.12 Oneri dell'Appaltatore**

L'Impresa, nell'espletamento dei lavori, è obbligata ad adottare ogni provvedimento e cautela necessari per assicurare e garantire la sicurezza e salubrità delle condizioni di lavoro del proprio personale, nel pieno rispetto di tutte le leggi e norme vigenti in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. n.81/2008, e s.m.i..

Durante l'esecuzione dei lavori, l'Impresa oltre al rispetto di quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto, è obbligata:

- a verificare costantemente la sicurezza delle opere e la salubrità degli ambienti di lavoro, al fine di evidenziare, attuare e promuovere in accordo con la Direzione dei Lavori, ogni provvedimento atto ad eliminare, o quantomeno a ridurre, eventuali rischi conseguenti l'esercizio dell'impianto o connessi con le varie lavorazioni;
- a provvedere all'informazione e formazione del proprio personale, all'uso di mezzi personali di protezione, all'utilizzo di macchine ed attrezzature, all'osservanza

delle specifiche norme di igiene personale ed alla esecuzione in sicurezza delle varie operazioni, dotando il personale medesimo di tutti i mezzi od indumenti protettivi ed installando i necessari segnali di pericolo e cartellonistica antinfortunistica;

- a provvedere all'identificazione ed addestramento di personale addetto al primo soccorso, all'antincendio ed alla evacuazione in caso di emergenza (squadre di emergenza) incaricando allo scopo un congruo numero di lavoratori, in modo tale che ci sia sempre la presenza di almeno una persona appositamente formata in ogni turno di lavoro;

- ad assicurare ai propri dipendenti la sorveglianza sanitaria nel rispetto della Normativa vigente in materia e/o di quella che verrà emanata durante il periodo contrattuale, dotando i luoghi di lavoro nonché le squadre dei necessari presidi di pronto soccorso.

L'Impresa è, in ogni caso, obbligata a segnalare con tempestività eventuali sopravvenute situazioni a rischio, nonché la necessità di realizzare eventuali opere per la sicurezza antinfortunistica di qualsiasi tipo.

L'impresa rimane investita d'ogni più ampia responsabilità sia civile che penale nel caso d'infortuni o malattie professionali al proprio personale; il Committente ed il personale dalla stessa preposto alla direzione e



sorveglianza rimangono pertanto sollevati da ogni responsabilità qualunque sia la ragione o causa dell'incidente. In caso d'installazione di cantiere mobile e temporaneo, così come definito dal D.Lgs n.81/2008, l'Impresa è tenuta, altresì, ad assolvere ad ogni obbligo che, caso per caso, potrebbe configurarsi a suo carico.

L'Impresa deve trasmettere alla Direzione dei Lavori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione d'avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, assicurativi ed infortunistici.

L'Impresa s'impegna, qualora dovessero intervenire mutamenti circa i propri requisiti societari, a darne comunicazione immediata al Committente. L'Impresa si impegna a fornire alla Direzione dei Lavori tutte le informazioni, programmi di lavoro e collaborazione necessaria a rendere efficace l'attività della Direzione dei Lavori.

L'Impresa si impegna inoltre ad adempiere, nei limiti contrattuali, alle istruzioni ricevute dalla Direzione dei Lavori per migliorare e correggere le metodologie e procedure utilizzate.

### **Art.13 Garanzia definitiva**

A garanzia della perfetta ed integrale esecuzione del presente Contratto e dell'osservanza di tutte le norme generali in esso richiamate, l'appaltatore ha costituito

in data \_\_\_\_\_ e per tutta la durata del medesimo, ai sensi dell'art. 103 D.Lgs n.50/2016, cauzione definitiva, depositando polizza fidejussoria n. \_\_\_\_\_ emessa da \_\_\_\_\_ per l'importo di € \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ /00) pari al \_\_\_\_\_ % dell'importo contrattuale essendo l'impresa in possesso di certificazione di qualità idonea.

La cauzione sta a garanzia altresì dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente Contratto, nonché del risarcimento di danni derivanti dall'inadempimento di tutte le obbligazioni del contratto, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia è svincolata alla data di emissione del certificato di collaudo.

Ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante può richiedere all'appaltatore l'integrazione della cauzione ogni qualvolta questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso d'inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore

principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia cessa di aver effetto alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

#### **Art.14 Assicurazione**

In ottemperanza dell'obbligo di cui all'art. 103 comma 7 del D.Lgs n. 50/2016, l'Impresa è obbligata a stipulare una polizza assicurativa a copertura dei danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La predetta polizza assicurativa deve altresì assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per i danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori con un minimo di € 500.000,00.

L'aggiudicatario, a tal fine, ha costituito apposita polizza di assicurazione \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_, con un massimale di € 500.000,00.

La durata e l'efficacia della polizza si estenderà dalla data di effettivo inizio dei lavori sino alla data del certificato di regolare esecuzione quando acquisti il carattere di definitività ai sensi dell'art.102 del

D.lgs.50/2016.

La polizza assicurativa dovrà contenere l'indicazione che tra i terzi si intendono compresi i rappresentanti del Committente autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione dei Lavori e dei collaudatori in corso d'opera.

La garanzia assicurativa dovrà coprire, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle Imprese subappaltatrici e/o subfornitrici.

L'appaltatore ha prodotto altresì copia conforme all'originale della polizza \_\_\_\_\_ della \_\_\_\_\_.

#### **Art.15 Danni e penali**

L'Impresa si assume ogni responsabilità per gli eventuali danni cagionati a terzi dal proprio personale nel corso dello svolgimento dei lavori e delle prestazioni oggetto del presente Contratto e si obbliga a tenere indenne il Committente da conseguenti pretese e diritti di terzi manlevandolo da ogni conseguenza dannosa. L'Impresa ha l'obbligo e l'onere di eseguire le attività di manutenzione a perfetta regola d'arte senza arrecare danni all'utente che lo inducano a contestazioni verso il Committente e ripristinando il servizio in ogni caso.

L'Impresa ha l'obbligo di provvedere, a sua cura e spese, a riparare qualsiasi tipo di danno dovesse arrecare alle proprietà del Committente.

Inoltre è tenuta a risarcire gli eventuali danni causati a terzi derivanti da cattiva esecuzione dei lavori di manutenzione, provocati dal suo personale.

Nel caso l'Impresa dovesse provocare danni alle opere di proprietà del Committente, dovrà provvedere a ripristinarle prontamente a propria cura e spese.

L'Impresa si obbliga a tenere indenne il Committente da ogni controversia o causa diretta od indiretta, dipendente da omissioni o violazioni della normativa vigente delle quali essa Impresa è la sola responsabile.

In caso di ritardata ultimazione dei lavori, all'Appaltatore sarà applicata una penale della misura pari allo 1 (uno) per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno solare e consecutivo di ritardo. La penale di cui al precedente punto sarà proposta nel limite massimo del 10% del Lavoro allo stato finale del medesimo. Qualora il ritardo determini un importo della penale superiore al limite massimo del 10% del predetto importo,

l'Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto in danno all'Appaltatore ai sensi e con le modalità previste dalla normativa in materia. Nel caso di inosservanze a quanto previsto nei piani di sicurezza e, più in generale, delle disposizioni impartite in materia di sicurezza ed igiene sui cantieri e nei luoghi di lavoro negli altri articoli del Capitolato Speciale d'Appalto e

nei suoi allegati, nella normativa vigente in materia ed in tutti gli altri documenti citati nel contratto, è stabilita una sanzione a carico dell'impresa affidataria valutata come detrazione percentuale dell'importo relativo agli oneri per la sicurezza da corrispondere in occasione dei pagamenti. Ciò anche se l'inadempienza sia da attribuire a componenti e/o atti di sub appaltatori, sub-fornitori, noleggiatori e loro dipendenti che a qualsiasi titolo sono impiegati in cantiere. Tali penalità saranno utilizzate dall'Amministrazione per la produzione di materiale informativo e per la l'organizzazione dei convegni periodici in materia di sicurezza. L'inadempienza è accertata con le modalità riportate nel contratto e nei relativi allegati. La detrazione sarà applicata, dal Direttore dei Lavori su proposta del CSE e/o dell'Amministrazione o del Responsabile dei Lavori (RUP) di cui al D.Lgsn. 81/2008 al pagamento ed avrà il seguente ammontare:

- inosservanze gravi: detrazione pari al 10% dell'importo degli oneri per la sicurezza maturati e da liquidare;
- inosservanze medie: detrazione pari al 2,5% dell'importo degli oneri per la sicurezza maturati e da liquidare;
- inosservanze lievi: detrazione pari al 1% dell'importo degli oneri per la sicurezza maturati e da liquidare.

L'applicazione di detrazioni per inosservanze gravi

costituisce formale messa in mora dell'Appaltatore.

L'Appaltatore deve provvedere, entro il termine assegnato, ad eliminare le inosservanze rilevate. Le gravi e ripetute violazioni dei Piani di Sicurezza da parte dell'impresa aggiudicataria e/o delle altre imprese sub-affidatarie che a qualsiasi titolo operano in cantiere per conto dell'Appaltatore, sono causa di risoluzione del contratto.

**Art.16 Personale dipendente dell'impresa ed adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.**

L'Impresa dovrà provvedere allo svolgimento delle prestazioni affidate con personale idoneo, di provata capacità, adeguato numericamente alle necessità ed in possesso delle attrezzature necessarie in relazione agli obblighi assunti con il contratto. L'Impresa dovrà fornire l'elenco del personale impiegato e delle attrezzature.

Il Committente si riserva comunque il diritto di richiedere l'immediato allontanamento dei tecnici ritenuti non idonei o scorretti e di sostituirli con altri professionalmente più adatti. Il perdurare di inadeguatezze degli operatori dell'Impresa, o di inadempimento nell'esecuzione delle attività, daranno luogo alla automatica risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

L'Impresa è ritenuta responsabile unica dell'operato del proprio personale dipendente e deve applicare, nei confronti del medesimo tutte le norme contenute nel

contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali e aziendali per il settore di attività e per le località in cui si svolgono i lavori. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura, industriale ed artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica economica o sindacale.

L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria prevista per i dipendenti dalla vigente normativa. Al fine di consentire al Committente il controllo dell'adempimento degli obblighi su indicati, l'Impresa dovrà consegnare alla Direzione dei Lavori, prima dell'inizio dei lavori:

- fotocopia della denuncia INAIL di "Nuovo lavoro";
- fotocopia della denuncia all'INPS di zona di inizio lavori;
- fotocopia libro matricola in cui dovranno risultare inclusi tutti i nominativi delle maestranze che saranno impiegate;
- copia dei modelli comprovanti l'avvenuto versamento dei contributi INPS relativi al mese precedente per il personale impiegato sui lavori.

L'Appaltatore è responsabile, in rapporto al Committente,



dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Resta inteso che, qualora l'Impresa non provveda anche a uno solo degli adempimenti sopra riportati, il Committente avrà la facoltà di sospendere le attività ed i pagamenti dei corrispettivi dovuti all'Impresa e, non ultimo, risolvere il contratto, senza che quest'ultimo possa opporre eccezione alcuna.

#### **Art.17 Controlli e accertamenti**

Il Committente e la Direzione dei Lavori potranno procedere in qualunque momento all'accertamento della qualità del servizio espletato, alla qualità dei macchinari ed attrezzature utilizzati ed alle condizioni di sicurezza dei cantieri.

E' facoltà del Committente e della Direzione dei Lavori controllare periodicamente la qualità del servizio espletato, per accertare che l'esecuzione delle prestazioni siano conformi alle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e delle norme di legge in materia.

#### **Art.18 Risoluzione e recesso.**

L'Appaltatore è tenuto a rispondere di tutti i danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stabiliti dal

presente Contratto e dai documenti contrattuali in esso richiamati e/o ad essi allegati.

In caso di grave inadempimento, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 108 del D.Lgs n. 50/2016 e del C.S.A.

Le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c. che il Committente ha diritto di risolvere il presente Contratto nel caso in cui l'Impresa abbia dato luogo, ancorché sussistano contestazioni, domande o riserve in corso di esecuzione, anche ad uno solo dei seguenti inadempimenti che le parti espressamente qualificano gravi:

- per ritardo nell'avvio dei lavori o per ingiustificata sospensione degli stessi, quando il ritardo o la sospensione si protraggano per un periodo superiore a cinque giorni decorrenti dalla data di affidamento dei lavori o dall'ultimo giorno di regolare svolgimento degli stessi;

- per violazione della disciplina del subappalto;

- per violazione della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

- per cessazione dell'Impresa ovvero per il sopravvenire di sentenza dichiarativa del fallimento della medesima;

- per violazione del divieto di cessione a terzi, anche

solo parziale, delle obbligazioni assunte con il presente

Contratto;

- per violazione o mancata applicazione delle disposizioni legislative e/o contrattuali in materia di rapporto di lavoro con il personale dipendente dell'impresa;

- per il mancato pagamento o la recidiva morosità nel pagamento di somme dovute, a qualsiasi titolo, alla Stazione Appaltante;

- per il mancato rinnovo, qualora necessario, della polizza assicurativa prevista nel presente atto;

- per la mancata reintegrazione, qualora necessaria, della garanzia prestata a norma dell'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016;

- qualora, nel corso dell'esecuzione dei lavori, l'Impresa cumuli penali per un importo complessivo pari al 10% del valore totale del contratto medesimo.

L'intervenuta risoluzione del contratto non esonera l'Impresa dall'obbligo di portare a compimento i lavori.

La Stazione Appaltante, infine, potrà recedere dal contratto, in qualunque tempo, in conformità a quanto disposto dall'articolo 109 del D.Lgs n. 50/2016.

#### **Art.19 Incedibilità del contratto e del credito.**

Il presente accordo, ai sensi dell'art. 105, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, non può essere ceduto, in tutto o in parte, a pena di nullità dell'atto di cessione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1260 comma 2 c.c., è fatto, altresì, divieto all'Impresa di cedere alcuno dei crediti in proprio favore; i crediti non possono formare oggetto di nessun atto di disposizione da parte dell'Impresa, neanche a scopo di garanzia, né possono essere incassati da soggetti diversi dall'Impresa che questa ultima abbia investito di potere rappresentativo e/o gestorio.

#### **Art.20 Disciplina del subappalto**

L'impresa contraente potrà avvalersi, nei termini di legge, in ossequio a quanto stabilito dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, del subappalto o del cottimo fiduciario relativamente a tutte le lavorazioni afferenti la categoria principale subappaltabile, in conformità con quanto previamente manifestato con l'istanza di partecipazione. La Stazione Appaltante si riserva di autorizzare il subappalto ove ne ricorrano i presupposti e siano effettuate le verifiche ai sensi della normativa vigente.

L'eventuale subappalto, ai sensi del 2 comma del citato articolo, non può superare la quota del 30% dell'importo contrattuale.

#### **Art.21 Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'Appaltatore è tenuto, a pena di risoluzione del contratto, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla

Legge n.136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al Contratto in oggetto.

L'Appaltatore deve comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1 della legge 136/2010.

A tal fine, l'Appaltatore comunica che ogni pagamento connesso al presente Contratto deve essere effettuato mediante bonifico bancario da effettuarsi sul seguente conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche n. \_\_\_\_\_ presso la Banca \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, (\_\_) - IBAN - IT \_\_\_\_\_.

I soggetti abilitati ad operare sul predetto conto sono il sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ (\_\_) il \_\_\_\_\_ ed il sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ (\_\_) il \_\_\_\_\_

Le parti danno atto che tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, oggetto del presente Contratto, devono registrarsi sul suddetto conto corrente dedicato, e che gli stessi devono transitare unicamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Le parti riconoscono che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni

costituisce causa di risoluzione del contratto.

La Stazione Appaltante verifica, in occasione di ogni pagamento all'Appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso dei predetti obblighi.

In attuazione degli obblighi previsti dalla Legge 136/2010 e s.m.i. l'Appaltatore dichiara inoltre che ogni contratto di subappalto o subcontratto inerente il presente Contratto conterrà, a pena di nullità, una espressa clausola di rispetto circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge citata.

L'Appaltatore infine s'impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell'inadempimento dell'eventuale propria controparte (sub-appaltatore).

#### **Art.22 Adempimenti in materia antimafia**

Ai sensi del D.Lgs n. 159/2011, l'Appaltatore con la firma del presente atto, attesta la persistenza dell'insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 DEL predetto disposto normativo così come modificato/integrato dalla L.161/2017.

### **Art. 23 Patto di integrità**

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza che il presente affidamento è soggetto all' "Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla Universiade Napoli 2019" sottoscritto il 14.03.2018 dall'Autorità nazionale Anticorruzione ed il Commissario straordinario per l'Universiade Napoli 2019 e recepito dal Comune di Napoli con Deliberazione di Giunta Comunale n.                    del , quale Patto di integrità e di accettare espressamente le clausole di cui all'art. 6 dello stesso, che di seguito si riportano:

#### *Articolo 6 (Patto di integrità)*

1. Il presente Accordo vale anche quale Patto di integrità della Stazione appaltante ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 17, della L. 190/2012.

2. Il Commissario si vincola ad inserire nella documentazione di gara e contrattuale relativa a ciascun affidamento:

a. il riferimento al presente Accordo quale documento che deve essere sottoscritto per accettazione dall'Appaltatore;

b. le seguenti clausole, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 17, della L. 190/2012: 1) Clausola n. 1: «La Stazione appaltante esclude dalla gara

l'operatore economico ovvero, in caso di intervenuta aggiudicazione, si avvale della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile»;

2) Clausola n. 2 «Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva all'Autorità Giudiziaria e/o alla Prefettura e/o all'ANAC di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della partecipazione alla procedura di appalto e dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo, rispettivamente, all'esclusione dalla gara ovvero alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei



confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione contrattuale sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 del codice penale».

3. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del precedente paragrafo, l'esercizio della potestà risolutoria da parte del Commissario è subordinato alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale alternativa prosecuzione del rapporto contrattuale al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 32 del D.L. 90/2014.

#### **Art. 24 Patto di legalità**

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza che il presente affidamento è soggetto al "Protocollo di Legalità in materia di appalti", stipulato in data 1/8/2007 e recepito dal Comune di Napoli con Deliberazione di Giunta Comunale n. 3202 del 5/10/2007, e di accettare espressamente le clausole di cui all'art. 8 dello stesso, che di seguito si riportano:

#### *PROTOCOLLO DI LEGALITA' IN MATERIA DI APPALTI*

*sottoscritto in data 1° agosto 2007 (estratto contenente gli articoli 2 ed 8)*

#### ART. 2

La stazione appaltante, oltre all'osservanza del decreto

legislativo n. 163/06, del D.P.R. n. 252/98 nonché delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 3 del 27/02/2007 sugli appalti pubblici, si conforma alle procedure e agli obblighi di seguito indicati;

Relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 250.000,00 euro, ovvero ai subappalti c/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 100.000,00 euro, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a 50.000,00 euro; tutte somme al netto di i.v.a., la stazione appaltante:

a) assume l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, ovvero all'autorizzazione ai subappalti c/o subcontratti, di acquisire dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della provincia, fornendo, tassativamente, i dati di cui all'allegato 4 al decreto legislativo n. 490/1994;

b) allo scopo di acquisire ogni utile elemento informativo, atto ad individuare gli effettivi titolari delle imprese e verificare la sussistenza o meno di cointeressenze di soggetti legati ad associazioni criminali mafiose, si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di comunicare i

dati relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l'intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;

c) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta, ponendo a carico della impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato inadempimento, alla risoluzione contrattuale c/o revoca dell'autorizzazione al subappalto; si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;

II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale

dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;

decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia, ovvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, procede alla stipula del contratto o alla autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio, previa esibizione, da parte delle imprese interessate, del certificato camerale con la dicitura antimafia di cui all'art. 5 del D.P.R. 252/98. Qualora, dalle verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale c/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, si impegna a rendere operativa una specifica clausola che preveda espressamente la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto; in tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo dovrà essere applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o

determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;

d) fuori dalle ipotesi disciplinate dalla precedente lettera c), si obbliga a procedere alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, dovessero emergere successivamente alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subcontratto;

e) si impegna ad inserire nei bandi di gara la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto ovvero, se il contratto sia già stipulato o l'autorizzazione già concessa, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto (clausola di gradimento), qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall'art. 10, comma 9, del D.P.R. 252/98 ;

f) si obbliga a non autorizzare subappalti a favore di

imprese che abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o della fornitura, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;

g) si impegna, nel caso in cui vengano acquisite informazioni dal valore interdittivo nei confronti di imprese affidatarie di subappalti e/o subcontratti, a valutare la possibilità di concedere all'impresa aggiudicataria una proroga dei termini per il completamento dei lavori e/o per la fornitura dei servizi;

h) si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di:

I. accendere, dopo la stipula del contratto, uno o più conti contraddistinti dalla dicitura "protocollo di legalità con la Prefettura di Napoli" (nel seguito "conto dedicato") presso un intermediario bancario ed effettuare, attraverso tali conti ed esclusivamente mediante bonifico bancario, tutti gli incassi e i pagamenti superiori a tremila euro relativi ai contratti connessi con l'esecuzione dell'opera ovvero con la prestazione del servizio o della fornitura - ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all'estera, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi al fine delle esigenze di finanziamento di cui all'art. 9, comma 12, del decreto legislativo n. 190/02 - con esclusione dei

pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, prevedendo, in caso di inosservanza, senza giustificato motivo, l'applicazione di una penale nella misura del 10% dell'importo di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, mediante detrazione automatica dell'importo dalla somme dovute in relazione alla prima erogazione utile; l'impresa dovrà, altresì.. incaricare l'intermediario bancario di trasmettere, mensilmente, per via telematica, alla banca dati della Camera di Commercio di Napoli, di cui all'art 7 del presente protocollo, l'estratto conto relativo alle movimentazioni finanziarie connesse con la realizzazione dell'opera. delle quali dovrà essere specificata la causale, con indicazione, in caso di operazioni in accredito, del conto da cui proviene l'introito; fino alla costituzione della banca dati predetta, l'estratto conto sarà custodito a cura dell'impresa; il conto dedicato potrà essere estinto quando su di esso è transitato almeno il 95% dell'importo del contratto;

II. comunicare alla Camera di commercio con modalità telematica e con sottoscrizione a firma digitale - non oltre il termine di 30 giorni dall'accensione dei "conti dedicati" - i dati relativi agli intermediari bancari presso cui sono stati accesi i conti, comprensivi. degli elementi identificativi del rapporto (denominazione

dell'istituto, numero del conto, Cin, ABI e CAB) e delle eventuali successive modifiche nonché delle generalità e del codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su detti conti;

a) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo per le imprese, esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, di avvalersi, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita), degli intermediari di cui al decreto-legge n.143/1991, prevedendo, in caso di violazione, la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto c/o al subcontracto e l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite; detta penale sarà applicata anche nel caso in cui tale violazione venga accertata dopo che il contratto sia stato eseguito integralmente, ma prima del collaudo dell'opera.

#### ART. 8

1. La stazione appaltante si impegna a riportare nei bandi di gara le seguenti clausole, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontracto:



Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la

risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola di cui al comma 2 dell'art. 3

"La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se già sottoscritti, nei caso di fornitura dei cosiddetti servizi "sensibili" di cui al comma 1 dell'art. 3, laddove emergano informazioni interdittive ai sensi dell'art. 10 del dpr 252/98 a carico del subfornitore."

**Art. 25 Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli**

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza dell'obbligo

di osservanza del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con Deliberazione di G.C. 254 del 24/4/14, che, all'art. 2 comma 3, dispone l'applicazione del codice anche alle imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favore del Comune di Napoli, prevedendo sanzioni in caso di inosservanza di tale obbligo; attesta, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del predetto Codice di Comportamento, di non aver concluso, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti di codesta amministrazione comunale, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione comunale in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata; si impegna altresì a non conferire tali incarichi per l'intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53 comma 16/ter del Dlgs 165/2001.

Dichiara, inoltre, di essere consapevole che le sanzioni applicabili all'impresa affidataria in caso di violazione di quanto disposto dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente, sono quantificate in misura variabile dal 0,5% al 5% dell'importo contrattuale in relazione alla gravità della violazione, commisurata al danno, anche di immagine, arrecato all'Ente; le ipotesi di gravi e reiterate violazioni del richiamato Codice di

Comportamento, accertate dalla competente dirigenza, determinano la risoluzione automatica del contratto.

#### **Art.26 Foro competente**

In relazione ad eventuali controversie, ai sensi dell'articolo 1, comma 382, terzo periodo, trova applicazione il combinato disposto dell'articolo 61, comma 27 e dell'articolo 125 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Dette controversie sono devolute alla competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.

#### **Art.27 Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore**

L'Appaltatore elegge quale domicilio via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) ed autorizza espressamente che tutte le comunicazioni ed intimazioni a lui indirizzate vengano effettuate a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo di seguito indicato \_\_\_\_\_.

Qualsiasi comunicazione fatta dal Responsabile del Procedimento o dal Direttore dei Lavori al Direttore Tecnico o all'incaricato dell'impresa si considera fatta personalmente al titolare dell'impresa.

#### **Art 28 Disciplina applicabile**

Per tutto quanto non espressamente pattuito dalle Parti

nel presente atto, nonché nel Capitolato Speciale d'Appalto a cui si rinvia:

- alla disciplina dettata al riguardo dal D.Lgs. n. 50/2016;

- alle disposizioni del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.;

- alle disposizioni della L.136/2010 e s.m.i.;

- alle disposizioni del D.P.R. n. 62 del 13.04.2013.

-alle disposizioni della legge n.205 del 27.12.2017;

- alle disposizioni del Codice Civile;

- alle disposizioni della normativa vigente in materia.

Con la sottoscrizione del presente atto l'Impresa dichiara che i documenti allegati e comunque menzionati nel presente atto sono stati dalla stessa attentamente visionati e pertanto accettati senza riserva alcuna.

#### **Art.27 Oneri e tasse**

Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa od eccettuata, sono poste a carico della \_\_\_\_\_, la quale ha depositato, con bonifico del \_\_\_\_\_ la somma di € \_\_\_\_\_, somma della quale si renderà conto dopo il perfezionamento degli adempimenti successivi connessi al presente contratto. Il presente contratto sconta una imposta di bollo pari ad € 45,00 ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 assolta in sede di registrazione.

Il presente contratto è comprensivo di un allegato soggetto a bollo sin dall'origine e sconta una imposta di bollo

pari ad Euro \_\_\_\_\_ assoluta virtualmente  
(autorizzazione Agenzia delle Entrate di Napoli n.  
00155500 del 20/11/2014). Ai fini fiscali il contratto  
viene registrato a tariffa fissa nella misura di € 200,00.

**Art.28 Registrazione**

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel  
presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A.  
per cui si richiede la registrazione in misura fissa.

**Art.29 Trattamento dati personali**

Il Commissario straordinario, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs  
n. 196/2003 e s.m.i., informa l'Appaltatore che tratterà  
i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente  
per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento  
degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti in  
materia.

Letto, confermato e sottoscritto

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

LA DITTA